

CAMERA PENALE DELLA PROVINCIA DI CATANZARO
«Alfredo Cantàfora»

*Per i giovani
Avvocati*

CAMERA PENALE DELLA PROVINCIA DI CATANZARO
«Alfredo Cantàfora»

*Per i giovani
Avvocati*

Presentazione

Mario Casalinuovo -presidente onorario della Camera penale della Provincia di Catanzaro "Alfredo Cantàfora", di cui è stato il fondatore e primo presidente per oltre dieci anni- è da sempre uomo dalle molte passioni civili, animate costantemente da elevato spirito di servizio che, a ben considerare, è poi quello che le ha tutte generate.

Il libro L'Avvocato penale del Novecento, da lui scritto di recente e di cui il presente estratto riproduce il capitolo espressamente dedicato ai "giovani Avvocati", ne è, per il momento, l'ultima espressione; ed insieme ulteriore tributo a due degli interessi maggiori della sua vita: l'Avvocatura ed i giovani Avvocati, che della prima ne saranno i naturali prosecutori e l'anima.

L'espresso e diretto richiamo degli ammaestramenti di Enrico Ferri, Enrico Altavilla, Genuzio Bentini ed altri sommi ed insuperati Avvocati del passato, proprio ed in particolare nella trattazione del tema "consigli ai giovani Avvocati", è estremamente significativo dei motivi di fondo e della ratio dell'opera.

È da ritenere, addirittura, che Mario Casalinuovo abbia dedicato ai giovani Avvocati non soltanto questo capitolo, ma l'intero libro: che lo abbia scritto principalmente per loro, perché possano acquisire più rispondente completa cognizione storica di quale, da sempre, sia l'importanza, la funzione, la valenza -nello Stato e nella società- del ministero che essi si accingono a svolgere; quale l'impegno e le responsabilità che vanno ad assumersi; in quali termini si sostanzi davvero

la missione che essi hanno il dovere categorico di svolgere sempre con incondizionata dedizione ed al meglio delle loro personali capacità; quale il comportamento da ciascuno "dovuto" per essere davvero un "vocatus ad".

Palesemente formativa è la stessa puntualizzazione sintetica, ma non per questo meno organica e completa, degli sviluppi più significativi e determinanti della legislazione penale intervenuti nel corso del secolo appena conclusosi; con costante evidenziazione dei principi fondamentali del diritto penale e processuale penale che nessuna "emergenza" può consentire di disattendere o, peggio, di violare.

Un'informazione di tutta evidenza preziosa per i giovani Avvocati che non hanno avuto occasione di operare in un sistema processuale penale dalla impostazione concettuale, oltre che procedimentale, del tutto diversa dall'attuale; che è però necessario essi conoscano sufficientemente per potere acquisire consapevolezza dei termini dell'evoluzione progressivamente, e faticosamente, intervenuta per la dovuta attuazione del "giusto" processo penale, purtroppo ancora lontano dall'essere realizzato compiutamente.

L'ultracinquantennale esperienza professionale e di cultore del diritto dell'Autore gli ha consentito di scegliere, e riproporre nel suo libro, alcuni degli interventi difensivi e degli scritti più significativi – anche meno noti e quindi più apprezzabili – dei massimi esponenti dell'Avvocatura e dell'oratoria forense. Esempi non soltanto di eloquenza, ma anche espressione e preciso indirizzo di deontologia professionale e della concezione che, quei Grandi ebbero, e tutti gli Avvocati devono avere, della funzione difensiva e del primato della Legge.

La fatica di Mario Casalnuovo, per certo, è lievito che non potrà non determinare nei giovani Avvocati effetti positivi e fruttuosi.

Francesco C. Parisi
Presidente della Camera Penale
della Provincia di Catanzaro
"Alfredo Cantàfora"

Per i giovani avvocati

Premessa: i consigli ai giovani avvocati

Nella prima parte del secolo si erano intrecciate le innovazioni ordinali con quelle codicistiche. Nella seconda metà, le innovazioni legislative "a pioggia" e la necessità di un costante aggiornamento vennero a creare maggiori difficoltà nell'esercizio professionale ed ancor prima nella "formazione", anche considerando il numero che si andava progressivamente dilatando di laureati, di praticanti, di procuratori legali (fino a quando ci furono), di avvocati, ponendo nuovi e complessi problemi, sui quali ci siamo già soffermati.

Le mie riflessioni sono così andate lontano, alla mia giovinezza, quando il desiderio di imparare, da una parte, ed il timore del primo cimento, dall'altra, a volte ci rendeva addirittura insonni. La frequentazione delle aule di giustizia era costante, anche quando gli studi professionali di nostro riferimento non erano direttamente impegnati. Ci era stato detto che bisognava respirare l'aria delle udienze, che bisognava conoscere e farsi conoscere; e che, soprattutto, per noi che intraprendevamo la via dell'esercizio penale, era necessario ascoltare. E poi, per ogni caso passato sotto la nostra osservazione, era ancora necessario piegarsi sui libri, al fine di ogni opportuno approfondimento.

Imparare è ascoltare

E, riflettendo, mi sono venuti in mente "i consigli ai giovani avvocati" che cercavamo sempre, può dirsi affannosamente. Oggi, forse, dati gli anni trascorsi e vissuti nelle aule di giustizia, potremmo darne anche noi. Ma il nostro ricordo è andato ai grandi Maestri che un tempo pensavano a darli, scrivendone. I libri, gli opuscoli o gli articoli passavano di mano in mano,

tanto li ritenevamo importanti. Non ho tardato a trovarne alcuni nella biblioteca di studio: come sempre erano lì, al loro posto. Ed ho riletto.

Possono essere ancora utili i consigli di un tempo? Non so dare una risposta certa, ma ritengo di sì: in fondo sono consigli di vita, di deontologia, di indirizzo. La formazione dell'avvocato è sempre difficile e complessa; ma anche di fronte al "nuovo", i principi di fondo non mutano e debbono ritenersi attuali. Noi tali li considerammo anche quando, ai nostri tempi, venivano da lontano.

I consigli dati da ENRICO FERRI

ENRICO FERRI, tra i fondatori e i maggiori esponenti della scuola positiva, volle dedicare la prefazione delle sue *Difese penali* ai giovani avvocati, rivolgendo loro consigli. La prefazione fu integralmente pubblicata da *L'Eloquenza*, la Rivista di Raffaele e Antonino Russo che per lunghi anni tenne alto il nome dell'Avvocatura italiana, ed introdotta da una nota della Direzione nella quale, tra l'altro, si scrisse: «I consigli che il Maestro offre ai giovani avvocati non sono disprezzati neppure dai vecchi. Essi attengono alla norma di condotta da seguire nella istruttoria e nel dibattimento; ai rapporti tra il cliente e il difensore; tra il difensore e la parte avversa, tra il difensore ed il giudice; ai modi e alle forme che rialzano il prestigio e la dignità dell'avvocato»¹.

Ferri giustamente distinse l'oratore forense dall'avvocato, "quello limitandosi a fare sfoggio più o meno estetico di eloquenza, questo, invece, proponendosi di ... vincere la causa". Non bisogna mai rifiutare il patrocinio. L'interrogativo se l'avvocato possa e debba accettare il patrocinio di ogni causa, buona o cattiva che sia, non si pone per le cause penali. Se mai può porsi per le cause civili. A volte v'è anche "l'obbligo del patrocinio non retribuito" specie con riferimento, oltre ai processi d'indole politica, ai principi di umanità, (come fece, ad es., lo stesso Ferri nella difesa del regicida Antonio d'Alba). Le sue difese penali, raccolte in più volumi, diedero sempre grande rilievo ai suoi patrocinati perché ritenne che la "conoscenza dell'uomo delinquente rende efficace e proficua l'opera dell'avvocato".

Non si dimentichi – egli continuava – mai *l'uomo* che deve essere giudicato, come ha insegnato "la scuola italiana di criminologia, aggiungendo allo studio del *delitto*, come *ente giuridico*, lo studio del delitto

¹ FERRI E., *Difese penali - studi di giurisprudenza*, Unione tipografica torinese, Torino 1925. La prefazione è in "L'Eloquenza", vol. XV, Roma 1925, pp. 55 e segg.

come fatto *materiale* e sociale e soprattutto come sintomo della personalità del *delinquente*". È per questo che "l'arte forense si è venuta avvicinando – più che, per necessità di vita, non sia stata sempre – alla personalità dell'imputato".

Sulla condotta di causa

«Questa da parte dell'avvocato difensore deve essere tutta e sempre animata dal coraggio di sostenere le ragioni dell'imputato, quali che siano contro di lui le correnti sentimentali, per apparenza fallaci o per suggestioni di pubblica stampa o per manovre poco scrupolose di accaniti interessati. Specialmente, se l'avvocato ha stabilita e seguita una linea di condotta difensiva, secondo le più certe e genuine risultanze processuali, che sostenga il coraggio nel difendere il proprio assunto, la facoltà nell'esporsi e nel darne le ragioni, l'energia nel tutelare le garanzie sostanziali, che la legge giustamente accorda al giudicabile, prima che la sua responsabilità sia constatata, sono non soltanto il precipuo dovere di chi indossa la toga e sono la sorgente della pubblica simpatia che quasi sempre lo accompagna e lo conforta, ma sono soprattutto l'adempimento di una nobile ed utile funzione sociale».

Sono ammonimenti che non possono tramontare ed inoppugnabili verità.

Quelli di ENRICO ALTAVILLA

ENRICO ALTAVILLA volle soffermarsi sulla preparazione dell'arringa² e ricordò gli insegnamenti precedenti con particolare riferimento alle interviste ai più noti penalisti del tempo che Domenico Galdi aveva raccolto in volume³. Tutti, più o meno, avevano risposto alla domanda sul "come si prepara un'arringa?"; ma tutti furono giudicati dall'Autore reticenti nei segreti del metodo perché "ogni oratore ha il pudore della tecnica oratoria". Tutti raccomandarono lo studio profondo ed accurato dell'incarto processuale che, ovviamente, deve sempre precedere la preparazione.

² "L'Eloquenza", vol. XIX A, 1929, pp. 141 e segg.

³ GALDI D., *Penalisti d'Italia*, La Toga, Napoli 1929.

Ma, ascoltate, come Altavilla ricordò i grandi nomi (ai quali va aggiunto il suo) dell'insuperabile Foro napoletano.

I grandi avvocati del '900

Per NICOLA AMORE scrisse: «Io sono arrivato troppo tardi per ammirare la sua prodigiosa oratoria, ma non tanto da non averne sentito parlare dai suoi grandi compagni di anni – da Enrico Pessina a Gaetano Manfredi, da Pietro Rosano a Francesco Girardi – e mi è parso che rivivesse nella orazione di Gennaro Marciano.

«Ricordate? “Col fiotto irresistibile di una facondia favolosa egli si trasfigura; e come la vaporiera che, sbuffando sprigiona la forza titanica, che vibra nella ciclopica ossatura delle sue membra di ferro, così il suo dire: rapido, veemente, impetuoso, irrompe dalle sue labbra, sprigionando il tumulto delle idee, che gli ribollono impazienti dalla mente vasta e poderosa, sì da potere dire di lui ciò che fu detto di Mirabeau: alla sbarra non è un uomo, è uno spettacolo”».

Subito dopo, Altavilla ricordò GENNARO MARCIANO «dotato di una memoria così formidabile d'avergli consentito, nella sua fanciullezza, di ripetere a mente, in un'esposizione durata due ore, i nomi di tutte le città, di tutte le cittadine, di tutti i villaggi dell'Impero tedesco; egli non ha visto dall'età sfiorata questa sua possanza. Ora non v'è chi non sappia che, quando egli aveva già conquistato il primato della più grande Curia italiana, balzò per le tre maggiori orazioni – Pessina; Amore - Gianturco - Manfredi; Virgilio – alla rinomanza di sommo oratore italiano. Un cenno di Virgilio: parlò due ore, senza una pausa, senza un'imprecisione, ricordando centinaia di versi latini... Non un appunto».

Poi, Altavilla, annotò specificamente cosa fu risposto sulla preparazione dell'arringa.

ALESSANDRO STOPPATO: «Ho trovato che più rispondeva alle mie attitudini mentali il sistema di preparare un sommario degli argomenti da trattare nel loro ordine logico e scrivere qualche frase o brano che prevedo, supponevo o speravo potessero consentire una particolare efficacia».

GENUZIO BENTINI: si preparava «anche passeggiando, anche conversando, anche pensando a tutt'altro», perché il tormento della discussione di una causa importante non dà respiro ed a volte turba perfino i sogni.

ENRICO DE NICOLA: «Ho una sola preoccupazione. Raccogliere con forma lucida e viva gli sparsi elementi di accusa e di difesa in un'arringa che rappresenti un compiuto organismo saldo e armonioso».

GIOVANNI PORZIO: «Lavoro a cercare nella causa i protagonisti veri: le anime, le passioni e... la verità».

ALFREDO DE MARSICO: «L'arringa non si prepara, l'arringa nasce».

Il consiglio più attuale per la discussione

Altavilla concluse la sua inchiesta ritenendo “fuori tema” molte delle risposte ricordate e precisando: «Il precetto è uno solo: lo enunciai nella mia *Psicologia giudiziaria*: “l'oratoria giudiziaria è un'arte applicata ad una finalità pratica: se rimane fine a se stessa, è come un'artistica anfora vuota: piace, ma non disseta”. La finalità pratica è una sola: persuadere il giudice. Chi sa conseguire questo successo, è veramente avvocato».

L'affermazione non è contestabile. Ma quanto è diversa “l'oratoria giudiziaria” di quel tempo da quella di oggi; e quanto sarà diversa nei prossimi anni. Forse, potremmo già definirla diversamente. Ma sull'oratoria ci soffermeremo nel capitolo successivo.

Ancora: quelli di GENUZIO BENTINI...

GENUZIO BENTINI⁴ diede consigli ad un giovane avvocato o volle scrivere un manuale di deontologia forense? Così si chiese Wolfango Valsecchi presentando il libro del famoso avvocato “napoletano di Forlì” come gli avvocati meridionali amavano definirlo. Era e si sentiva di casa negli ambienti forensi e nelle Corti di Assise del Sud.

Tra i tanti, ecco alcuni dei suoi consigli al giovane Collega: «Non parlare mai, nelle cause con più avvocati, né per primo, né per ultimo; sii casto prima di parlare (e, per i tempi, a seconda degli anni); tienti alla carta, come si tiene il cieco al muro; all'indomani di una sconfitta, sii più rispettoso del solito col giudice che ti ha dato torto, e più cordiale con il collega che te l'ha fatta; imita tutti e non essere l'imitatore di nessuno; se ti imbatti in un Padre Eterno, fuggi a tutta canna; e ricorda: ogni causa vuole il suo tono. Non parlerai in Pretura, come in Assise. Eppure ci sono dei sordi che gridano sempre allo stesso modo. Oh, perché non sono anche muti!; l'Università ti ha lasciato sulla porta del

⁴ BENTINI G., *Consigli ad un giovane avvocato (Parole in un orecchio)*, con prefazione di Wolfango Valsecchi, La Toga, Napoli 1935.

Tribunale, come l'alta marea lascia il naufrago in riva all'isola sconosciuta; e, poi, attento al pubblico, che ha i suoi diritti: sei tu ad avere scelto; ma perché non hai fatto l'impiegato? E allora con che cuore gli comparirai dinanzi sgraziato nel gesto e nella voce? Va là che qualche lezione di canto e di contegno ti avrebbe fatto bene».

«Tu ti esalti a ragione, al ricordo dei romani. Ebbene dimmi dove la *rettorica*, cioè l'arte di parlare e di stare in pubblico, ebbe un culto più grande che in Roma, nella Magna Grecia, e nell'Africa latina? I condottieri, i filosofi, venivano tutti dalle sue scuole. E sai quello che si scriveva sulle giovani vite spente anzi tempo? «Amò l'arte del dire»».

Ora come allora!

Non sarebbe il caso di insistere. Ma Bentini fu l'avvocato che, prima di De Marsico, girò per l'Italia in lungo e in largo e conobbe, io penso, le Ccrti di Assise di tutte le regioni. Potè, quindi, aggiungere altro prezioso consiglio: «Se parli a Milano, tira via. Niente esordi, niente perorazioni, e le parole semplici e nude. A Napoli, se hai del cuore, tiralo fuori. Napoli è la città del cuore, e se batti al suo cuore, ti risponderà. Se parli in Sicilia, trita e pesta per ridurre la causa a truciolo. Se parli in Romagna, picchia forte nella gran cassa. A Torino, Roma e Firenze troverai un'avvocatura che vanta la sua tradizione, ma che vive di una vita intensa e fastosa. A Torino, Roma e Firenze, sono tanto i *migliori* che si può dire che sono tutti i *migliori*. È il foro dei *migliori*».

Alla fine, c'è tanta tristezza. «Giovane collega non ti sento... L'avvocatura è finita, non ha più ragione d'essere, vive di tradizione, e i nuovi tempi fanno senza di lei e contro di lei. Così si dice». Pensate: era il 1935!

Poi, la speranza si riaccende: «Verrà il giorno, il cuore me lo dice, in cui anche tu avrai un giovane Collega da parlargli in un orecchio. E gli dirai la trama della tua piccola vita, intessuta d'esperienza e punteggiata di ricordi.

«Come la mia, come questa.

«Perché anche nel nostro campo le generazioni si passano la fiaccola come i soldati la consegna.

«E l'avvocatura non muore!

«E ogni tanto Cicerone sotto la veste di Manfredi, Apuleio sotto quella di Rubichi, vengono a vedere quello che c'è di nuovo...».

Bellissimo! Non ci può essere commento.

... i consigli di THEO COLLIGNON, *Batonnier del Foro di Liegi*, anche con alcune pertinenti osservazioni sull'interrogatorio dei testimoni, utili, ora, per la cross-examination

THEO COLLIGNON, avvocato belga, riconobbe che «anche per noi avvocati belgi è indispensabile la conoscenza dei vostri classici antichi, della vostra cultura umanistica, anzi è premessa necessaria per la preparazione e la formazione del vero avvocato». Egli era, all'epoca, «Batonnier del Foro di Liegi e vice-presidente dell'Unione belga di diritto penale», un vero Maestro, come lo definì Federico Turano, avvocato in Roma ma calabrese di nascita, nella bella prefazione al suo preziosissimo volumetto: *Iniziazione alla vita forense*⁵.

Cultura e diritto sono (o dovrebbero essere) inseparabili. Così, rileva Turano, all'illustre Autore «Platone, Socrate, Cicerone, Quintiliano, Pascal, Fènelon e tanti altri ancora hanno suggerito numerosi richiami».

Il libro, quindi, andrebbe richiamato in tanti importanti passaggi; ma poiché, ovviamente, non è possibile farlo, ritengo di potermi riferire soltanto a due che, peraltro, mi sono stati suggeriti dalla mia esperienza professionale: l'esame dei testi da parte dell'avvocato e i rapporti amichevoli e professionali tra colleghi.

Attenti all'autogol

Per quanto riguarda il primo argomento, a me è capitato spesso di assistere ad esami di testi risoltisi in maniera disastrosa per la parte interessata, sia nella vigenza del vecchio codice, sia del nuovo, pur tenendo conto della diversità del rito nelle due epoche.

Ecco quanto il Maestro belga scrisse in proposito. All'epoca, nel 1949, era vigente da noi il codice Rocco del 1930: «È bene rilevare che l'esame dei testimoni rappresenta una delle più gravi difficoltà che s'incontrano nella pratica:

a) non si devono indicare tutte quelle circostanze sulle quali i testimoni, al momento dell'intervento difensivo, hanno già deposto perché la contraria abitudine rileverebbe una poca diligenza dell'avvocato ed i

⁵ COLLIGNON T., *Iniziazione alla vita forense*, con premessa, traduzione e note di Turano F., avvocato in Roma, Giuffrè, Milano 1949.

presidenti dei Collegi giudicanti ne rimangono sempre sfavorevolmente impressionati;

b) bisogna preoccuparsi, quasi per istinto, delle risposte che il testimone potrà dare alle domande che gli si muoveranno perché servono soltanto quelle che si attagliano alla tesi difensiva e non le altre che potrebbero appoggiare la tesi dell'accusa ;

c) è necessaria la prudenza al cospetto di testimoni che sono troppo apparentemente ostili;

d) non si devono mai far trasparire dall'atteggiamento che si assume, le conseguenze che si trarranno dalla risposta data dal testimone perché l'impassibilità dell'avvocato è spesso una grande forza mentre la gioia che si è manifestata esageratamente serve ad incoraggiare l'avversario alla replica eccitando il suo dispetto;

e) è spesso inopportuno fare osservazioni sulle testimonianze dinanzi al Tribunale penale eccetto in Corte d'Assise e proprio per tale deplorabile metodo alcuni avvocati fanno intuire la tesi difensiva prima delle requisitorie del P.M.;

f) si deve avere l'accortezza di non voler esigere troppo dai testimoni e perciò, quando un testimone ha deposto in senso favorevole al prevenuto, non si deve insistere perché può accadere che egli si induca a dir troppo e ciò lo scredita o che egli si contraddica con quanto prima ha affermato;

g) infine non bisogna riportare esagerata fiducia nei testimoni a discarico perché talora nulla sanno o preferiscono di astenersi dal deporre.

I testimoni a discarico sono una salvezza per l'accusa

«D'altro canto, se si è esaurita la lista dei testimoni a carico e ci accorgiamo che la tesi che noi vogliamo proporre al giudice non è stata affatto intaccata, dobbiamo lasciar correre ed anche rinunciare agli altri testimoni perché l'esperienza insegna che l'accusa trova spesso nelle testimonianze a discarico un'ancora di salvezza di cui disperava dopo l'audizione dei propri testimoni»⁶.

⁶ COLLIGNON T., cit., pp. 127-128.

Il problema si è presentato in maniera ancora più delicata con il codice di procedura penale del 1989, che, nelle sue caratteristiche di fondo, ha introdotto la *cross-examination* (esame incrociato).

A volte si pensa che, ai fini della prova (che *dovrebbe* formarsi al dibattimento; ma di questo ci siamo già occupati), sia necessario tempestare il teste di domande, al di là di ogni ragionevole necessità. Non si può nascondere che l'esame, spesso, nei suoi eccessi, è dovuto alla volontà di protagonismo di chi lo conduce e può risolversi addirittura in dannose conseguenze per la parte interessata.

Mi sembra opportuno ricordare che la *cross-examination* è talmente cosa delicata e difficile che negli studi americani ci sono degli avvocati specialisti che intervengono al dibattimento soltanto per questo. Essa è considerata come "valore centrale" del sistema americano tanto che «i mezzi di prova che non ne consentono la piena utilizzazione sono guardati con sfavore. È il caso della testimonianza di secondo grado (*hearsay*) che si ha quando il teste non riferisce un'esperienza diretta, ma ciò che ha sentito dire da altri. Lo "hearsay" è inammissibile in quanto la persona che ha espresso l'originaria dichiarazione accusatoria (teste diretto di primo grado) non è colui che, essendo chiamato a deporre davanti ai giudici, può essere sottoposto alla verifica della *cross-examination*»⁷.

Tornano in mente le non lontane polemiche sull'art. 513 c.p.p., di cui ci siamo già occupati.

I rapporti con i colleghi

Sui rapporti con i colleghi, Collignon scrisse: «Chi siamo noi, cari Colleghi? Noi abbiamo fatto insieme i primi passi sulla via degli studi e

⁷ AMODIO E. e CHERIF BASSIOUNI, *Il processo penale negli Stati Uniti d'America*, Giuffrè, Milano 1988, pp. 180-181. Cfr., inoltre: CASALINUOVO A., *L'avvocato in Italia e negli Stati Uniti d'America* (Appunti di comparazione sommaria), in "La Calabria Giudiziaria", 1980, pp. 212 e segg.

Per il problema nel suo complesso e per un quadro completo della innovazione introdotta con il codice di procedura penale in vigore, ved.: CARPONI SCHITTAR D. e HARVEY CARPONI SCHITTAR L., *Modi dell'esame e del controesame*, tre volumi, Giuffrè, Milano 1992, 1994 e 1996. Inoltre: CARPONI SCHITTAR D., *Il controesame: tra persecuzione e hard cross examination: troppe domande al testimone?*, in "Gli Oratori del Giorno", 1998, n. 5, p. 22; e dello stesso Autore, *Esperienza di cross examination: ipotesi di controesame al "pentito"*, ivi, 1997, n. 2, p. 16.

ci siamo incontrati tra i medesimi banchi dove abbiamo trovati scritti i nomi dei nostri vecchi; abbiamo udito gli stessi maestri, abbiamo appreso le stesse nozioni e le nostre anime si sono plasmate; insomma, siamo stati iniziati agli stessi misteri! Ci volevamo bene davvero in quei tempi e nulla poteva dividerci; abbiamo insieme attraversato le verdeggianti pianure della primavera ed abbiamo sofferto in comune il freddo dei primi inverni».

E, quindi, dobbiamo volerci bene: «l'aiuto fraterno fa parte dell'educazione ed è un dono del cuore fra i migliori: chi è più esperto, deve prestare al collega l'aiuto del suo sapere e domani costui gli renderà l'appoggio ricevuto. L'affabilità di tali rapporti incoraggia a vivere ed a far il bene».

Ne viene che «il giovane avvocato deve ispirarsi ai seguenti principi:

“Non fare ad altri ciò che non vorreste fatto a voi”, è una norma di etica elementare.

“Fate per gli altri quanto vorreste che gli altri facessero per voi”, è un dovere di fratellanza.

«Perché, adunque, taluni vogliono confonderla con una condiscendenza deplorabile verso errori e colpe, troppo indulgente per certe deviazioni e troppo favorevole a certe mancanze dei doveri professionali?

«L'avvocato – il più dotato di quel sentimento di fratellanza – deve restare sempre il difensore intransigente degli interessi a lui affidati e saper dire la verità al suo collega come un amico per il suo amico, ma non dimenticherà mai i doveri della sua nobile professione.

Lo spirito di fratellanza... (di una volta!)

«La vostra vita trascorre in questa immensa casa che è il Palazzo di Giustizia, davanti ai medesimi Tribunali, ritti vicino ai medesimi banchi, presenti nelle medesime sale d'udienza che saranno il nostro comune centro di riunione.

«Lo spirito della *domus* deve regnare in questa grande famiglia e come le mancanze del vostro fratello possono ricadere sul vostro nome, così deve avvenire fra colleghi nel Palazzo di Giustizia.

«La gloria di uno dei miei colleghi deve far onore alla mia professione ed il discredito che colpisce un altro si deve ripercuotere su noi tutti.

«Pensate sempre a ciò che fareste per un caro fratello e seguite l'impulso del vostro animo!

«Allora voi sarete sulla buona via della conoscenza dello spirito informatore delle norme che regolano la fratellanza le cui leggi ed usanze vi diverranno presto familiari»⁸.

Quanti consigli e tutti con grande sentimento. Comprendo: un tempo eravamo in pochi; ma era davvero così. Ed ora? Nonostante il numero, spero fervidamente che possa essere sempre così.

Mario Casalinuovo

⁸ COLLIGNON T., cit., pp. 196-199.